



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 - V.le Australia, 1

tel. 0565/967611 fax 0565/968060

ORDINANZA n° 33

Capoliveri li 14/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera n.88 del 7 aprile 2016 occupazione suoli pubblici.

CONSIDERATO che l'amministrazione C.le ha provveduto al rifacimento di marciapiedi ed aree pedonali del centro storico;

CONSIDERATO che compito di questa Amministrazione Comunale, è conseguentemente, quello di preservare, ma non solo, valorizzare e potenziare l'uso e il godimento del patrimonio da parte della collettività, anche prevedendo azioni e interventi finalizzati a garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica ed il patrimonio storico culturale;

RAVVISATA quindi la necessità di impedire una indiscriminata occupazione di aree pubbliche da parte di privati cittadini, andando pertanto a limitare il godimento degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

RENDE NOTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenzo Alessandro Rabbio;

VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'attuale Regolamento Comunale per l'Arredo urbano ;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa evidenziati:

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio:

- è vietata ogni occupazione di suolo pubblico (Marciapiedi, Strade , Piazze etc.) al fine di valorizzare e potenziare l'uso e il godimento del patrimonio da parte della collettività, in particolare per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico da parte di cittadini non esercenti attività economiche, anche prevedendo azioni e interventi finalizzati a garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica ed il patrimonio storico culturale.
- di prevedere per i suoli pubblici, assegnati alle attività economiche, che i vasi di fiori, Utilizzati dalle stesse, siano tutti in cotto, individuati tra le tipologie previste dall'ufficio tecnico comunale.

DISPONE

- La pubblicazione della medesima all'albo pretorio comunale, nonché sia inviata copia della presente per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, Corpo di Polizia Municipale;
- Che il personale dell'Ufficio della Polizia Municipale sia incaricato alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni davanti al Sindaco/Direttore Generale e entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze;
- Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Vincenzo Alessandro Rabbio;
- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere immediata alla data di pubblicazione dell'ordinanza.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbio